

Visto l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, che stabilisce che la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che prevede che le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale;

Visto l'articolo 77, comma 2 dello Statuto sui referendum consultivi per l'istituzione di nuovi comuni;

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 ("Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto");

Vista la proposta di legge n. 205 - atti Consiglio regionale - (Istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, per fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina) che prevede, a far data dal 1° gennaio 2018, l'istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, per fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2017, n. 52: "Proposta di legge n. 205 (Istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, per fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina). Formulazione del quesito referendario ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della l.r. 62/2007" con la quale si formula il quesito referendario da rivolgere agli elettori dei comuni di Pergine Valdarno e Laterina nei seguenti termini: "Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di Laterina Pergine Valdarno, per fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina, di cui alla proposta di legge n. 205 (Istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, per fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina)?"

Vista la nota del Consiglio regionale del 3 agosto 2017, pervenuta il 3-8-2017 (prot. AOOGR/385592/A.050.030 del 03/08/2017), con la quale si trasmette la suddetta deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2017, n. 52, ai sensi dell'art. 60, comma 3 della l.r. 62/2007;

Visti gli articoli 62, 63, 34 e 40 della l.r. 62/2007;

#### DECRETA

1. È indetto per i giorni di domenica 29 ottobre e lunedì 30 ottobre 2017, il referendum consultivo recante il seguente quesito:

"Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune Laterina Pergine Valdarno, per fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina, di cui alla proposta di legge n. 205 (Istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, per fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina)?"

2. Le votazioni si svolgeranno nella giornata di domenica 29 ottobre 2017, dalle ore 8 alle ore 22 e nella giornata di lunedì 30 ottobre dalle 8 alle 15.

3. Sono chiamati al referendum gli elettori dei Comuni di Laterina e Pergine Valdarno.

4. Le operazioni di scrutinio del referendum si svolgono immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto secondo le modalità indicate nella modulistica apposita predisposta dalla Giunta regionale per lo svolgimento della consultazione.

5. Ai sensi dell'art. 62 della l.r. 62/2007, il presente decreto è comunicato:

- a) al Prefetto di Firenze, in qualità di rappresentante del sistema delle autonomie in Toscana;
- b) al Presidente del Tribunale di Arezzo;
- c) al Presidente della Corte di Appello di Firenze;
- c) ai Sindaci dei Comuni di Pergine Valdarno e Laterina;
- e) al Presidente della Commissione elettorale circondariale interessata.

6. Il presente decreto è altresì comunicato al Consiglio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera b) della L.R. 23/2007.

*Il Vicepresidente*

Monica Barni

---

## SEZIONE II

---

### CORTE COSTITUZIONALE


#### - Ricorsi

**Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri avverso L.R. n. 21 del 4.5.2017 recante "Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona nel sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. 82/2009 e alla L.R. 51/2009".**

SEGUE ALLEGATO



*Avvocatura Generale dello Stato*



Ct 26671/2017 - avv. De Giovanni - Rago

## ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE RICORSO EX ART.127 DELLA COSTITUZIONE

del **Presidente del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF 80224030587 per il ricevimento degli atti, FAX 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

### CONTRO

La **Regione Toscana** (CF 01386030488) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Piazza Duomo n. 10 - 50122 Firenze -

\* \* \* \*

### PER LA DECLARATORIA DELLA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

della legge della Regione Toscana n. 21 del 4-5-del 2017 (B.U.R. Toscana 12-5-2017 n. 19, parte prima), recante "Nuove disposizioni in materia di *accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato-Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009*", come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2017

\*\*\*

*del. Rago*  
*avv. Fazio*



**Illegittimità costituzionale della Legge regionale Toscana n. 21/2017 per  
contrasto**

- con l'art. 8-bis, comma 3, del d.lgs n. 502 del 1992, che prevede che le strutture socio-sanitarie devono essere assoggettate allo stesso regime di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali delle strutture sanitarie,
- con l'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012
- e con l'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015, emanate in attuazione all'articolo 7, comma 1, dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, concernente il Patto per la Salute 2010-2012 - richiamato nel comma 66 della l. n. 191 del 2009 e nell'art. 11, comma 2, del d. l. n. 78 del 2010 - che ha previsto la stipula in sede di Conferenza Stato-Regioni di un'intesa finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento.

La legge della Regione Toscana n. 21 del 2017, recante *"Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato-Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009"*, presenta diversi profili d'illegittimità costituzionale.

La legge regionale in esame, secondo quanto emerge dalle premesse alla



*Avvocatura Generale dello Stato*

legge stessa, interviene sulla disciplina regionale dell'accREDITAMENTO delle strutture del sistema sociale e socio-sanitario allo scopo di uniformare i due sistemi di accREDITAMENTO, sanitario e sociale (cfr. considerando n. 2).

In particolare, nel perseguire tale scopo, gli artt. 2, 3 e 6, comma 1, lett b), assoggettano le strutture socio-sanitarie al sistema di accREDITAMENTO e di verifiche dell'accREDITAMENTO che è proprio del sistema sociale.

Così disponendo tuttavia il legislatore regionale non ha tenuto conto del principio fondamentale in materia di tutela della salute contenuto nell'art. 8-bis, comma 3, del d.lgs n. 502 del 1992, che prevede che le strutture socio-sanitarie devono essere assoggettate allo stesso regime di autorizzazione, accREDITAMENTO e accordi contrattuali delle strutture sanitarie.

Secondo tale articolo, infatti, *"La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accREDITAMENTO istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie."*

*Avvocatura Generale dello Stato*

Da tale disposizione discende pertanto la necessità che la legge regionale in esame preveda per le strutture socio-sanitarie gli stessi meccanismi di cui al citato D.lgs 502/92.

\*\*\*

**Illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della L.R. Toscana n. 21/2017 per contrasto**

- con gli artt. 8- bis, 8-ter e 8-quater del D.lgs n. 502/92, che disciplinano l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie,
- con l'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012
- e con l'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015, emanate in attuazione all'articolo 7, comma 1, dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, concernente il Patto per la Salute 2010-2012 - richiamato nel comma 66 della l. n. 191 del 2009 e nell'art. 11, comma 2, del d. l. n. 78 del 2010 - che ha previsto la stipula in sede di Conferenza Stato-Regioni di un'intesa finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento.

In particolare l'art. 2 della legge regionale in esame, che sostituisce l'art.



*Avvocatura Generale dello Stato*

3 della l.r. n. 82/2009, indica i requisiti per l'accreditamento delle strutture socio-sanitarie, e l'articolo 3, che aggiunge l'art. 3-ter alla l.r. n. 82/2009, prevede l'istituzione del "Gruppo tecnico regionale di valutazione" di cui si avvale la Giunta regionale ai fini dell'effettuazione dei controlli in ordine al possesso e al mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento, nonché alla conformità agli indicatori delle strutture del sistema socio-sanitario integrato.

Dette norme regionali, nel disciplinare in tal modo la gestione del sistema di verifiche delle strutture accreditate, finiscono per uniformare l'ambito socio-sanitario al sistema sociale che, come noto, soggiace a regole differenti, in tema di autorizzazione e accreditamento, rispetto alle attività più specificatamente sanitarie, ponendosi in tal modo in contrasto con la disciplina vigente in materia.

Esse contrastano in particolare sia con i menzionati artt. 8-bis, 8-ter e 8-  
quater del D.lgs n. 502/92, che disciplinano l'autorizzazione e  
l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, sia con l'Intesa  
Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, recante il "Disciplinare sulla revisione  
della normativa dell'accreditamento", che prevede l'istituzione di un  
sistema di accreditamento uniforme a livello nazionale, nonché con l'Intesa



### *Avvocatura Generale dello Stato*

Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 che, sempre al fine di uniformare il sistema di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie a livello nazionale, definisce, sulla base di quanto previsto dai documenti prodotti dal Tavolo per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, la tempistica degli adempimenti regionali ed aziendali, attuativi della richiamata Intesa del 20 dicembre 2012, nonché i requisiti e le modalità di funzionamento degli "organismi tecnicamente accreditati".

Tali Intese, che integrano la disciplina nazionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui ai menzionati artt. 8- bis, 8-ter e 8-quater del D.lgs n. 502/92, sono state adottate in attuazione all'articolo 7, comma 1, dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, concernente il Patto per la Salute 2010-2012 - richiamato nel comma 66 della l. n. 191 del 2009 e nell'art. 11, comma 2, del d. l. n. 78 del 2010 - che ha previsto la stipula in sede di Conferenza Stato-Regioni di un'intesa finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento.

L'art. 7, comma 1, del Patto per la salute, citato nella menzionata legislazione statale, prevede infatti che *"Si conviene, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, di stipulare un'intesa ai sensi*



*Avvocatura Generale dello Stato*

*dell'art. 8, comma 6 della legge n. 131 del 2003 in sede di Conferenza Stato-Regioni finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento e di remunerazione delle prestazioni sanitarie”.*

Inoltre, l'art. 3 della legge in commento, affidando la valutazione e la verifica per le strutture del sistema sociale integrato al menzionato Gruppo tecnico regionale, senza, tuttavia, prevedere alcun meccanismo di coordinamento funzionale con l'Organismo tecnicamente accreditante istituito dalle menzionate intese, contrasta con quanto previsto nell'allegato A (pag. 52) della menzionata Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 che, al paragrafo 4, quarto capoverso, riguardante *“verifiche: modalità strumenti e responsabilità”*, prevede la verifica esterna del possesso dei requisiti dell'accREDITAMENTO da parte di un *“predefinito organismo accreditante”*, e contrasta altresì con la disciplina contenuta nell'allegato B dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 che contiene *“i criteri per il funzionamento degli organismi ‘tecnicamente’ accreditanti”*, ai quali, in base a quanto convenuto nelle menzionate intese, le Regioni e le Province autonome si debbono adeguare.

\*\*\*



*Avvocatura Generale dello Stato*

**Illegittimità costituzionale dell'art. 6 della L.R. Toscana n. 21/2017 per  
contrasto**

- con gli artt. 8- bis, 8-ter e 8-quater del D.lgs n. 502/92, che disciplinano l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie,
- con l'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012
- e con l'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015, emanate in attuazione all'articolo 7, comma 1, dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, concernente il Patto per la Salute 2010-2012 - richiamato nel comma 66 della l. n. 191 del 2009 e nell'art. 11, comma 2, del d. l. n. 78 del 2010 - che ha previsto la stipula in sede di Conferenza Stato-Regioni di un'intesa finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento.

I medesimi rilievi formulati nei confronti dell'art. 3 devono essere svolti anche con riferimento all'art.6, che, sostituendo l'art. 6 della l.r. n. 82/2009, nel disciplinare specificamente l'attività di controllo delle strutture accreditate, prevede, alla lett. b), che tale controllo sia effettuato "ogni due anni" ed abbia ad oggetto "il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture, individuate con metodo a campione secondo i



*Avvocatura Generale dello Stato*

*criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11".*

Così disponendo, tale norma non indica il termine ultimo di durata dell'accreditamento, con il conseguente rischio che il controllo periodico ivi previsto, effettuato ogni due anni dalla Giunta regionale, consenta un rinnovo tacito dell'accreditamento delle strutture e dei servizi di cui trattasi.

Tale norma regionale in particolare contrasta con quanto previsto nell'allegato A della menzionata Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, recante la *"Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento"*, che, al paragrafo 4, sesto capoverso, pag. 52, specifica che *"i termini per la validità ed i tempi di verifica dell'accreditamento istituzionale rilasciato non devono superare il quinquennio"*.

Da quanto esposto emerge il contrasto delle disposizioni regionali sopra indicate con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nei menzionati artt. 8- bis, 8-ter e 8-quater del D.lgs n. 502/92, come integrati - in virtù dell'art. 7, comma 1, del Patto per la Salute 2010-2012, richiamato nella citata legislazione statale - dalle Intese Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 e del 19 febbraio 2015 e dai relativi allegati.

Il rispetto delle citate Intese è del resto fondamentale anche per assicurare l'osservanza del principio di leale collaborazione consacrato in

*Avvocatura Generale dello Stato*

tali accordi.

\*\*\*

L'illegittimità costituzionale della normativa regionale qui impugnata è confermata dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma La Corte Costituzionale che, infatti, in varie occasioni e in casi analoghi, ha identificato l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni come lo strumento idoneo comporre il concorso di competenze statali e regionali e a realizzare la leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie (ex plurimis, sentenze n. 88 del 2014, n. 297 e n. 163 del 2012) qualora siano coinvolti interessi che non siano esclusivamente e individualmente imputabili al singolo ente autonomo.

In particolare codesta Ecc.ma Corte, con la sentenza n. 119 del 2010 (punto 3. 2. del "*Considerato in diritto*"), ha giudicato incostituzionali le disposizioni della legge della Regione Puglia n. 31 del 2008 (in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili) che avevano unilateralmente individuato aree territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, non ottemperando alla necessità, prevista dalla legislazione statale recante i principi fondamentali in materia di produzione di energia elettrica, di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in



*Avvocatura Generale dello Stato*

questo ambito, in ossequio al principio di leale cooperazione.

Con la sentenza n. 124 del 2010 codesta Ecc.ma Corte ha poi ritenuto illegittime anche le disposizioni della legge della Regione Calabria n. 42 del 2008 che consentivano l'individuazione di soglie di potenza degli impianti di produzione di energia elettrica diverse da quelle stabilite dalla legislazione statale recante i principi fondamentali in materia, affermando che l'eterogeneità delle discipline (statale e regionale) poste a raffronto rende palese anche la violazione della norma statale che in tale materia rinvia ad *"un procedimento che, in ragione delle diverse materie interessate (tutela del territorio, tutela dell'ambiente, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia), coinvolge lo Stato e le Regioni in applicazione del principio di leale collaborazione, il quale impedisce ogni autonomo intervento legislativo regionale (sentenze n. 282 e n. 166 del 2009)"*.

Le disposizioni regionali in esame, pertanto, non rispettando le citate Intese, condivise dalla stessa Regione, oltre a violare l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, ledono altresì il principio di leale collaborazione consacrato nelle stesse intese, quale espressione del necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale nella

*Avvocatura Generale dello Stato*

materia di cui trattasi, in violazione degli artt. 5, 120, 117 e 118 della Costituzione.

Per i motivi esposti le disposizioni regionali indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost.

**P.Q.M.**

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima la legge della Regione Toscana n. 21 del 2017, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2017.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 10-7-2017;
2. copia della Legge regionale impugnata;
3. Intesa n. 259/CSR del 10-12-2012
4. Intesa n. 32/CSR del 19-2-2015

Con ogni salvezza.

Roma, 10-7-2017

Vincenzo Rago

Avvocato dello Stato



*Avvocatura Generale dello Stato*

RELAZIONE DI NOTIFICA EX ART. 4 DELLA LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 53,

ED ART. 55 LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69

l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e dell'art. 55 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege*, ha notificato l'antescritto ricorso ex art. 127 Cost. alla Regione Toscana (CF 01386030488) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Piazza Duomo n. 10 - 50122 Firenze -, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo di Poste Italiane spa, Centro di Meccanizzazione Postale di Roma Fiumicino (CMP FCO) – Sportello Avanzato per il Servizio Integrato Notifiche (SIN) presso l'Avvocatura Generale dello Stato (AGS), con raccomandata a.r. n.

il **11 LUG. 2017**

78323042463-6

Reg. Cron. ti. **3376**



Avvocato dello Stato

Vincenzo Rago